

ENAC

Protocollo del 30/09/2010

0114689/ENAC/SNO

Direzione Regolazione  
Navigabilità e Operazioni

A tutte le Direzioni Operazioni

p.c. Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza

p.c. Direzione Centrale Attività Aeronautiche

oggetto: Certifying Staff che emettono il CRS a seguito di Controlli Non Distruttivi

A seguito della pubblicazione dell'emendamento # 55 del Regolamento Tecnico con il quale, nell'ambito dei Certificati di Idoneità Tecnica (CIT) categoria Certifying Staff, è stata cancellata la classe "Controlli Non Distruttivi", sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti sulle modalità applicabili per il rilascio della "Certification Authorisation" al personale Certifying Staff che, nelle imprese di manutenzione approvate, effettua la riammissione in servizio su motori e componenti dopo l'effettuazione di tale tipologia di controlli.

A tale proposito giova innanzitutto precisare che la cancellazione della classe CND è l'azione correttiva ad un rilievo EASA, secondo la quale il rilascio del CIT al personale Certifying Staff che, nell'ambito delle imprese di manutenzione approvate, effettua la riammissione in servizio dopo l'effettuazione di Controlli Non Distruttivi fosse un requisito aggiuntivo rispetto al 145.A.30(f) e che, pertanto, esso violasse il principio comunitario della "equa competizione".

In tale ottica appare pertanto chiaro che non sia possibile introdurre alcun ulteriore requisito rispetto a quanto già disciplinato dalla normativa comunitaria e che, quindi, nel caso delle imprese di manutenzione a Parte 145, trovi applicazione esclusivamente quanto disposto dalla 145.A.30(f), dal 145.A.35 (per quanto applicabile al caso specifico) nonché i metodi di rispondenza contenuti nelle corrispondenti AMC.

Ad integrazione dei criteri di qualificazione del Quarto/41/D/3 del Regolamento Tecnico (che sono, ovviamente, coerenti con i requisiti del regolamento (CE) 2072/2003), restano quindi sostanzialmente valide le ulteriori indicazioni fornite con le lettere 2004-135602/SMP del 19/11/2004 e 2005-10877/TMP del 18/7/2005 (che vengono allegate alla presente), ove si tenga conto

però che, essendo venuta meno la certificazione da parte ENAC, l'intero processo di qualificazione dovrà essere gestito dall'impresa di appartenenza, che dovrà garantire il rispetto dei requisiti applicabili e potrà emettere la "Certification Authorisation" senza che essa sia formalmente basata su un Certificato dell'Autorità.

In particolare, l'impresa di manutenzione sarà responsabile di assicurare, per il tramite di idonee procedure, che il personale interessato riceva l'addestramento sulla normativa aeronautica con le modalità indicate nella lettera 2005-10877/TMP del 18/7/2005 oppure che frequenti un corso di normativa, ritenuto adeguato dalla Direzione Operazione responsabile, che ponga particolare enfasi sulle conoscenze regolamentari necessarie per esercitare correttamente le funzioni di Certifying Staff nell'ambito di un'impresa di manutenzione approvata.

Si comunica infine che, al fine di dare opportuna informazione ai soggetti interessati, la presente lettera verrà pubblicata nell'apposita sezione del sito Internet dell'ENAC.

Cordiali saluti


---

Il Direttore

Ing. Enea Guccini

**Servizio Manutenzione e Produzione**

Via di Villa Ricotti, 42  
00161 Roma  
Tel. +39 06 44185740  
Fax +39 06 44185731  
C.F. 97158180584



Roma, 19 Novembre 2004  
Rif. 2004-135602/SMP

**ENAC****Servizi / Uffici Sicurezza Volo****Area Regolamentazione Sicurezza****Direzione Normativa****p.c.**

**UNAVIA**  
**Comitato Aerospaziale Nazionale**  
**per i Controlli Non Distruttivi - ITANDTB**

**OGGETTO: Qualificazione e certificazione personale CND-Emendamento 52 R.T. ENAC**

L'emendamento 52 del Regolamento Tecnico approvato in data 30.06.2004, ha introdotto al CAP.D del IV/41 nuovi requisiti e procedure per la qualificazione e certificazione del personale addetto alla esecuzione dei Controlli Non Distruttivi (CND). In base a detto emendamento e' prevista una classificazione del personale CND in tre livelli distinti di qualifica ed e' richiesto che le relative procedure di qualificazione siano amministrate dall'Impresa direttamente o con il ricorso ad organizzazioni riconosciute dall'ENAC. Tale sistema e' coerente con l'impostazione delle normative EN 4179 ed EASA Parte 145 in base alle quali gli esami di qualificazione dovranno essere condotti da persone ed organizzazioni sotto il controllo generale di un Board Nazionale "National Aerospace NDT Board" riconosciuto dalla Autorita'.

In Italia e' stato costituito su iniziativa delle maggiori Imprese di settore, l'"ITANDTB" ( Italian NDT Board ) Comitato tecnico di UNAVIA, riconosciuto dall'ENAC ad operare, nell'ambito aerospaziale ed ai fini dell'applicazione dei Regolamenti di cui sopra, quale NDT Board Nazionale. Per le informazioni su detto Board e' possibile consultare il sito Internet [WWW.AIAD.IT/ITANDTB.ASP](http://WWW.AIAD.IT/ITANDTB.ASP).

Tenuto conto che le evoluzioni dei regolamenti in argomento possono modificare sostanzialmente il sistema in vigore per quanto attiene sia i requisiti di qualificazione del personale CND sia le procedure di certificazione da parte dell'ENAC, si forniscono con la presente lettera circolare le istruzioni operative per dare attuazione alle previsioni del Regolamento Tecnico e consentire quindi la piena applicazione in Italia della EN 4179 e del Regolamento EASA.

Brevemente si riassumono i termini di entrata in vigore dei nuovi requisiti.

Il Regolamento tecnico al par 4.8 del IV/41/A richiede che a partire dal 1.1.2004 tutto il personale delle Ditte di Manutenzione rientrante nelle previsioni di cui al par. 3.5 dello stesso capitolo, deve essere in possesso di certificazione quale Certifying staff suddivisione "processi speciali" rilasciata in accordo al IV/41/B. Detto requisito si applica al personale che deve rilasciare per conto di ditte o laboratori approvati con specifico rating ( esempio D1) per i controlli non distruttivi, le relative dichiarazioni di riammissione in servizio. La certificazione ENAC e' altresì richiesta, su base



Rif. 2003-135602/SMP del 19/11/2004

esclusivamente nazionale, per il personale che, in possesso di qualifica di 3° livello, svolge anche le funzioni connesse alla emissione e/o approvazione dei dati approvati per l'aeronavigabilità continua dei prodotti e/o componenti aeronautici. Indipendentemente dai requisiti di certificazione obbligatoria, tutto il personale addetto alla esecuzione di CND, incluso il personale dei subfornitori, dovrà essere in possesso di qualifica conseguita secondo la norma EN 4179 con applicabilità del requisito, se non diversamente regolato, coincidente con la data di emissione dell'emendamento n. 52 (30.06.2003). Analogamente per il personale delle imprese di manutenzione approvate secondo il regolamento JAR/Parte 145, in base al Regolamento 2042/2003 ed alle previsioni di proroga di cui all'art 4 dello stesso regolamento, a partire dal 28.11.2004 entrano in vigore i requisiti di cui allo standard EN 4179 Ed.2000 (rif. 145.A.30(f)). In accordo comunque allo stesso art. 4 il personale già qualificato in base ai regolamenti Nazionali può continuare ad operare rimanendo valida la qualifica conseguita. Per quanto sopra in relazione alle qualificazioni e certificazioni del personale CND attualmente in corso di validità o da rilasciare, sono applicabili i seguenti criteri, validi per tutte le Imprese approvate o certificate dall'ENAC:

a) **Conversione CIT pre emendamento 52.** I Certificati già emessi dall'ENAC sia ai Controllori sia al Certifying staff rimangono in corso di validità e possono essere convertiti al nuovo schema entro il 31.12.2004, con il rilascio di un nuovo Certificato del seguente tipo, avente scadenza quinquennale dalla data dell'ultimo rinnovo effettuato:

CATEGORIA-SUDDIVISIONE  
CLASSE  
GRUPPO

Certifying staff-Processi Speciali  
Controlli non distruttivi  
n.a.

Per ciò che riguarda le abilitazioni, sul CIT saranno annotati utilizzando le dizioni riportate al IV/41/D 3.1.2, per semplice conversione e quindi senza ulteriori verifiche, tutti i metodi per i quali sono state conseguite le qualifiche nonché il livello 2 quale livello di qualifica minimo associabile alla certificazione. Per quanto riguarda il personale rientrante nella applicabilità del Punto 4.1 a) del IV/41/D (personale 3° livello che approva i dati per l'aeronavigabilità continua), si fa presente che tale requisito è sospeso nell'ambito della manutenzione in considerazione di quanto previsto nella Parte 145 AMC 145.A.30(f) punto 3. La eventuale abilitazione di 3° livello da riportare sul CIT, comprenderà pertanto, per il personale di manutenzione in possesso della relativa qualifica, le sole prerogative riconosciute ai sensi del punto 4.1 b). Tale limitazione sarà riportata sulla Autorizzazione da rilasciare alla persona.

Indipendentemente dalla certificazione ENAC i rinnovi delle qualifiche per tutti i livelli, saranno effettuati in accordo ai requisiti della EN 4179.

b) **Qualifiche effettuate dall'Impresa prima del 28.11.2004.** Tutte le qualificazioni del personale addetto ai CND, compreso il personale dei subfornitori, già emesse secondo le procedure approvate nell'ambito dell'approvazione ENAC rilasciata all'Impresa continuano ad essere valide e potranno essere rinnovate alla scadenza rispettando comunque i requisiti per il rinnovo di cui alla Norma EN 4179. Dette qualifiche possono comunque essere, anche prima della scadenza, inquadrate nel nuovo schema ad esito di un processo di valutazione da completare in accordo alle istruzioni emesse dall'ITANDT Board (Circolare doc.ITA-CG-001-A).

Il personale già qualificato 3° livello alla data del 28.11.2004, per poter continuare a svolgere successivamente a tale data le relative funzioni, in particolare per quanto attiene i rilasci o rinnovi delle qualifiche di 1° e 2° livello, dovrà rivolgersi al Board Nazionale per la conferma della qualifica posseduta. ITANDTB ha già in corso un processo di valutazione delle qualifiche del personale di 3° livello, in accordo alla suddetta Circolare. Tale processo è previsto possa essere completato entro il prossimo mese di Dicembre.

Rif. 2003-135602/SMP del 19/11/2004

c) **Rilasci nuovi CIT Certifying staff dopo il 28.11.2004.** Le nuove certificazioni quale Certifying staff, da rilasciare obbligatoriamente al personale di cui al IV/41/D par.4, potranno essere emesse a seguito esito favorevole di un esame e se il richiedente e' in possesso delle qualifiche di 2° o 3° livello come applicabile, rilasciate in accordo alla EN 4179. Per il personale di 3° livello valgono le condizioni indicate al suddetto punto a). Ai fini dell'esame previsto dal R.T. e' considerato accettabile il superamento di un esame scritto effettuato dal professionista incaricato in accordo agli standard del Servizio SMP, sul modulo M10 "Legislation" in accordo alla Parte 66 o sulla normativa Parte 145. Sono ritenuti altresì validi esami tenuti con le medesime modalita' da una Organizzazione di addestramento approvata secondo Parte 147 o comunque approvata dall'ENAC (rif. Circolare n. 56).

d) **Nuove qualifiche da rilasciare dopo il 28.11.2004.** Tutte le eventuali nuove qualificazioni dovranno essere gestite a cura dell'Impresa in conformita' alla EN 4179 assicurando che i relativi esami di qualifica siano effettuati applicando le procedure ed i criteri stabiliti dal Board Nazionale ITANDTB. Questi in particolare prevedono che tutti gli esami per il Personale da qualificare 3° livello siano effettuati da una apposita commissione d'esame nominata dal Board nazionale e che gli esami per il personale da qualificare per gli altri livelli (1°, 2°) siano amministrati o da personale qualificato 3° livello dell'Impresa e riconosciuto dal Board ovvero da Agenzie esterne approvate sempre dal Board.

Si segnala comunque che, come anche prescritto nei regolamenti applicabili (es. AMC 145.A.30(f) e R.T) tutte le Imprese approvate per la effettuazione di controlli CND devono stabilire procedure di qualificazione del personale addetto, dettagliate nel Manuale Impresa. Si precisa inoltre che ai fini del riconoscimento ENAC delle idoneita' delle imprese o delle organizzazioni esterne a poter qualificare il personale in applicazione dei requisiti di qualificazione di cui al R.T. IV/41/D par.3.2, sono accettabili le sole procedure di esame condotte in rispondenza alla EN 4179 dai seguenti soggetti da ritenersi pertanto anche riconosciuti dall'ENAC:

- a) Board Nazionale ITANDTB per gli esami di qualifica per tutti i livelli;
- b) Personale 3° livello dell'Impresa (o subfornitore), riconosciuto dal Board Nazionale, per il rilascio/rinnovo delle qualifiche del solo personale di 1° e 2° livello della stessa Impresa (o subfornitore) di appartenenza;
- c) Agenzie esterne approvate dal Board Nazionale per le qualifiche di 1° e 2° livello.

Indipendentemente dalla azione del Board, le procedure di qualificazione ed esami condotti a cura delle Imprese, costituiscono comunque oggetto di accertamenti da parte dell'ENAC, nell'ambito delle normali attività di certificazione e sorveglianza dell'Impresa.

Per eventuali richieste di chiarimenti il personale interessato potrà contattare direttamente lo scrivente per le questioni riguardanti gli standard procedurali da adottare, e l'ing. F. Scognamiglio del SSV Napoli per i procedimenti di interfaccia con il Board Nazionale. I contenuti della presente lettera Circolare potranno essere diffusi a cura dei Servizi Sicurezza Volo e del Board Nazionale ITANDTB.

Il Direttore SMP  
Ing. E. Guccini







**Direzione Manutenzione e Produzione**

Roma 18 luglio 2005  
Prot. 2005-10877/TMP

A tutte le imprese di Manutenzione  
approvate a Parte 145

Alitalia Servizi SpA - AMTO a Parte 147 n.IT.147.001  
Viale A. Marchetti, 111  
00148-Roma

Agusta SpA - AMTO a Parte 147 n.IT.147.002  
Direzione Supporto Prodotto e Customer Service  
Via per Tornavento, 15  
21019-Somma Lombardo (VA)

Vulcanair SpA - AMTO a Parte 147 n.IT.147.003  
Via G. Pascoli, 7  
80026-Casoria (NA)

**ENAC**  
Direzioni Operazioni Roma/Milano/Torino/Venezia/Napoli

p.c. Direzione Centrale Operazioni  
Direzione Centrale Regolazione Tecnica  
ITANDTB-Italian Aerospace non Destructive Testing Board  
Via Nazionale 54-00184 Roma

**Oggetto: Esami di certificazione per il personale Certifying Staff con rating CND**

Si fa seguito alla lettera rif. 2004-135602/SMP del 19 novembre scorso, che al punto c) nel fornire indicazioni sulle modalità con le quali effettuare l'esame di certificazione del personale CND, previsto dall'emendamento 52 del R.T. ENAC, rimandava a "standard del Servizio SMP".

A distanza di qualche mese l'esperienza acquisita su casi concreti ha finalmente portato a definire i suddetti standard. Inoltre è emersa l'opportunità di addivenire progressivamente ad una standardizzazione delle varie tipologie di esami di certificazione del personale condotti o accettati dall'ENAC oggi in essere, tenendo conto di quanto predisposto per soddisfare agli obblighi posti da JAR 66 e Parte 66. Peraltro la possibilità già prevista di

Via di Villa Ricotti, 42  
00161 Roma  
centr. +39 06 44185-1  
c.f. 97158180584

tel. +39 06 44185730  
fax +39 06 44185731  
manutenzione.produzione@enac.rupa.it  
www.enac-italia.it

OR P

Segue prot. 05-10877/TMP del 18/7/05

utilizzare corsi sulla normativa Parte 145, pur sostanzialmente valida nei contenuti, ha posto problemi di implementazione degli standard degli esami, che non sono di norma previsti per tale tipologia di corso.

Pertanto per il soddisfacimento del requisito di cui al punto e) dei paragrafi Quarto/41/D 4.3.1 e 4.3.2 del R.T. ENAC, il richiedente il Certificato di Idoneità Tecnica quale personale addetto ai Controlli Non Distruttivi dovrà allegare alla domanda di certificazione evidenza del superamento di un esame a quiz a risposta multipla sul modulo M10 come definito per il personale Categoria B1/B2 dalla Parte 66.

Il suddetto esame potrà essere superato presso ENAC, previa prenotazione alle sessioni di esame periodiche (secondo le istruzioni pubblicate sul sito [www.enac-italia.it](http://www.enac-italia.it) sotto la voce *Licenza di Manutentore Aeronautico*), presso una qualunque Autorità Competente di un paese membro dell'Unione Europea, presso una organizzazione di addestramento italiana o estera approvata in accordo al Regolamento 2042/2003 - Parte 147 a condurre esami sul modulo M10 e che ne attesti il superamento con un *Certificate of Recognition*, ovvero presso un'organizzazione approvata da ENAC a condurre esami sul modulo M10 al completamento di un relativo corso.

Le domande di rilascio dei CIT, corredate degli allegati necessari a dimostrare il soddisfacimento di tutti i requisiti applicabili, potranno quindi essere inviate ad una Direzione Operazioni dell'ENAC la quale, verificata la completezza ed adeguatezza della documentazione, provvederà all'emissione del relativo CIT.

Si coglie l'occasione per sottolineare che, al compimento dell'attuale regime di transizione per la piena messa in atto dei Regolamenti della Commissione (CE) 1702/2003 e (CE) 2042/2003, l'unico tipo di attività per la quale sarà previsto il possesso di CIT come personale addetto ai Controlli Non Distruttivi sarà quella di Certifying Staff per la delibera di motori e componenti aeronautici, nel caso su questi ultimi vengano eseguiti esclusivamente controlli non distruttivi, nell'ambito di organizzazioni approvate da ENAC a Parte 145 se appropriatamente abilitate.

Distinti saluti

Il Direttore  
Dott. Ing. Enea Guccini